



SENT. N. 16/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano

Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23975 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

1) A.F., nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*,

residente in Str. *omissis*, Italia;

2) A.R., nato a *omissis* il *omissis*, c.f.

omissis, residente in Via *omissis*,

Italia;

3) A.N., nato a *omissis* il *omissis*, c.f.

omissis, residente in Via *omissis*, *omissis*;

4) A.S., nato a *omissis* il *omissis*, c.f.

omissis, residente in Strada *omissis*

omissis, Italia;

5) A.F., nato a *omissis* il *omissis*, c.f.

omissis, residente in Via *omissis*, *omissis*,

Italia;

	Italia;	
	15) B.V.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	16) B.T., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	17) B.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	18) B.M.F., nata a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	19) B.R., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , Italia;	
	20) B.E., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	21) B.I., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	22) B.F., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	23) B.E., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	- pag. 3 di 33 -	

omissis, Italia;

32) C.L., nato a nato a **omissis** il **omissis**, c.f.

omissis, residente in Via **omissis**,

Italia;

33) C.L., nato a **omissis** il **omissis**, c.f.

omissis, residente in Via **omissis**,

omissis, Italia;

34) C.G., nato a **omissis** il **omissis**, c.f.

omissis, residente in Via **omissis**,

omissis, Italia;

35) C.G., nato a **omissis** il **omissis**, c.f.

omissis, residente in Via **omissis**,

Italia;

36) C.N., nato a **omissis** il **omissis**, c.f.

omissis, residente in Via **omissis**,

omissis, Italia;

37) C.A., nato a **omissis** il **omissis**, c.f.

omissis, residente in Via **omissis**,

omissis, Italia;

38) C.L., nato a **omissis** il **omissis**, c.f.

omissis, residente in Via **omissis**,

Italia;

39) . C.C., nato a **omissis** il **omissis**, c.f.

omissis, residente in Via **omissis**,

Italia;

	40) C.P., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	41) C.G., nato a <i>omissis</i> il	
	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	42) C.G., nato a <i>omissis</i> il	
	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	43) C.L., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	44) C.F., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	45) C.R., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	46) C.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> ;	
	47) C.E., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	48) C.S., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	- pag. 6 di 33 -	

	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	49) C.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	50) C.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	51) C.P., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	52) D.G., nato a <i>omissis</i> il	
	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	53) D.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	54) D.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	55) D.D.G.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	56) D.N.F., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	- pag. 7 di 33 -	

	Italia;	
57)	D.S.M. , nato a omissis il omissis , c.f.	
	omissis , residente in Via omissis ,	
	Italia;	
58)	D.F. , nato a omissis il omissis , c.f.	
	omissis , residente in Via omissis ,	
	omissis , Italia;	
59)	D.M.A. , nato a omissis il omissis , c.f.	
	omissis , residente in Via omissis ,	
	Italia;	
60)	D.M.C. , nato a omissis il omissis , c.f.	
	omissis , residente in Via omissis ,	
	omissis fraz. omissis , Italia;	
61)	D.N.D.E. , nato a omissis il omissis , c.f.	
	omissis , residente in Via omissis ,	
	Italia;	
62)	D.S.M. , nato a omissis il omissis , c.f.	
	omissis , residente in Via omissis ,	
	Italia;	
63)	D.S.S. , nato a omissis il omissis , c.f.	
	omissis , residente in Via omissis ,	
	omissis , Italia;	
64)	D.V. , nato a omissis il omissis , c.f.	
	omissis , residente in Via omissis ,	
	omissis , Italia;	
	- pag. 8 di 33 -	

65)	D.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , <i>omissis</i> , Italia;	
66)	E.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , <i>omissis</i> , Italia;	
67)	E.R., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , Italia;	
68)	F.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , <i>omissis</i> , Italia;	
69)	F.E., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , Italia;	
70)	F.R., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , Italia;	
71)	F.B., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , <i>omissis</i> , Italia;	
72)	F.O., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , Italia;	
73)	F.G. nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , Italia;	

		<i>omissis</i> , Italia;	
	83) G.S., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	84) G.I., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	85) G.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,		
	Italia;		
	86) I.A., nato a <i>omissis</i> il		
	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	87) L.V.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	88) L.I.P., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	89) L.P.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	90) L.P.C., nato a <i>omissis</i> il		
	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	- pag. 11 di 33 -		

	91) L.P., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	92) M.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	93) M.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	94) M.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	95) M.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	96) M.A., nato a <i>omissis</i> il	
	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	97) M.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	98) M.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	99) M.D., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	

	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	100) M.F. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	101) M.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	102) M.C. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	103) M.D. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	104) M.V. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	105) M.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	106) M.D. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	107) M.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	- pag. 13 di 33 -	

	<i>omissis</i> , Italia;	
	108) M.F. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	109) M.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	110) M.M. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	111) M.L. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	112) N.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	113) N.V.L. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> ,	
	c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	114) N.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	115) O.A. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	- pag. 14 di 33 -	

	116) O.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	117) P.B., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	118) P.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	119) P.D., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	120) P.L., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	121) P.P., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	122) P.F., nato a <i>omissis</i> il	
	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	123) P.M., nata a <i>omissis</i> il	
	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	124) P.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	- pag. 15 di 33 -	

	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	125) P.A. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	126) P.E. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	127) P.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	128) P.A. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	129) P.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	130) P.S. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	131) P.P. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	132) P.L. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	- pag. 16 di 33 -	

		<i>omissis</i> , Italia;	
	133) P.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	134) P.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	135) P.A.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	136) R.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	137) R.R., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	138) R.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>		
	Italia;		
	139) R.B., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	140) R.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.		
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>		
	<i>omissis</i> , Italia;		
	- pag. 17 di 33 -		

	141) R.P., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	142) R.F., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	143) R.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> , Italia;	
	144) R.F., nato a <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	145) R.T.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	146) R.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	Italia;	
	147) R.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	148) R.E.P.L., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	149) R.L., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	- pag. 18 di 33 -	

	<i>omissis</i> , Italia;	
	150) S.D., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	151) S.P., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	152) S.N., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	153) S.V.B., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	154) S.A., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	155) S.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	156) S.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	157) S.S., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	- pag. 19 di 33 -	

158)	S.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
159)	S.P., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
160)	S.R., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
161)	S.S., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
162)	T.R.C.C., nato a <i>omissis</i> il	
	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
163)	T.G.S., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
164)	T.L., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
165)	T.D., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
166)	T.P., nato a <i>omissis</i> il,	

	<i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , residente in Corso <i>omissis</i> ,	
	Italia;	
	167) T.C., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	168) V.P.M., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	169) V.R., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Res. <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	170) V.I., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	171) V.G., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	172) V.R., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	173) V.T., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f.	
	<i>omissis</i> , residente in Via <i>omissis</i> ,	
	<i>omissis</i> , Italia;	
	tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv.to Mario Bacci (c.f.	
	BCCMRA70P18H501J) ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del	
	- pag. 21 di 33 -	

	loro <i>procuratorem ad litem</i> , PEC: <i>mariobacci@ordineavvocatiroma.org</i> , sito	
	in Roma alla Via Luigi Capuana n. 207, in virtù di procura speciale in atti	
	contro	
	I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con	
	sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro	
	tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Silvia Zecchini	
	e dall’ Avv. Branca Borla, con le quali è elettivamente domiciliato in Aosta,	
	corso Battaglione Aosta n. 39. giusta procura generale alle liti per atto del	
	Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino (RM) rep. 37875, Racc. 7313 del	
	22 marzo 2024;	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente depositato i ricorrenti in epigrafe indicati hanno	
	chiesto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria sui	
	trattamenti pensionistici in godimento, nel biennio 2023-2024, nella misura	
	del 100% del trattamento stesso, previa rimessione alla Corte costituzionale	
	della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 309, Legge	
	197/2022.	
	In estrema sintesi, i ricorrenti, tutti titolari di pensione superiore a quattro	
	volte il trattamento minimo pensionistico, ricordato il quadro normativo	
	sotteso alla rivalutazione automatica delle pensioni (c.d. perequazione, cfr.	
	l'articolo 11, comma 1 del d.lgs. n. 503/1992), si sono soffermati sugli	
	interventi che, a partire dagli anni 2000, hanno limitato tale automatismo. In	
	particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022, per i	
	trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il	
	trattamento minimo INPS, la rivalutazione monetaria è riconosciuta in misura	
	- pag. 22 di 33 -	

percentualmente decrescente (dall'85 al 32 %) in relazione all'importo della pensione goduta.

Con diffuse e precise argomentazioni (nonché riportando pedissequamente il testo della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale), i ricorrenti hanno espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della richiamata norma, con particolare riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione (in relazione alla proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico) nonché all'articolo 53 (in relazione al criterio di progressività dell'imposizione e, quindi, della capacità contributiva).

Sotto altro profilo, la difesa dei ricorrenti ha affermato che *“La predetta disposizione, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., ed in relazione alla CEDU, viola gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007”*.

L'Inps si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso, ritenendo la norma di raffreddamento della perequazione non solo ragionevole e proporzionata, ma anche di carattere endo-previdenziale (essendo i risparmi di spesa destinati ad interventi interni allo stesso sistema pensionistico), estranea, quindi, a rilievi in relazione all'articolo 53 della Costituzione.

La difesa dell'Istituto richiama, infine, giurisprudenza di merito che ha già affrontato e respinto i lamentati profili di illegittimità.

Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la

	difesa di parte ricorrente ha insistito, attraverso note ritualmente depositate,	
	per l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 309, in relazione	
	all'articolo 53 della Costituzione (in combinato disposto con gli artt. 2 e 3	
	Cost.).	
	In sintesi, il sistema di rivalutazione introdotto <i>“non si limita ad applicare la</i>	
	<i>percentuale ridotta alla sola parte eccedente la soglia di € 2.101, bensì</i>	
	<i>estende tale penalizzazione all'intero assegno pensionistico dal momento in</i>	
	<i>cui l'importo superi, anche di poco, detto limite”</i> . Ciò, prosegue la difesa dei	
	ricorrenti, determinerebbe un iniquo meccanismo regressivo atteso che, in	
	caso di superamento, anche lieve, della soglia dei 2.101 euro, il	
	raffreddamento della perequazione opererebbe sull'intero importo e non,	
	come ragionevole, sulla parte eccedente la soglia.	
	Da ciò la violazione del principio di progressività (art. 53 Cost.),	
	dell'uguaglianza (art. 3 Cost.) e della proporzionalità della prestazione	
	previdenziale (artt. 36 e 38 Cost.).	
	La causa è stata discussa all'udienza del 25 febbraio 2025 ed entrambe le parti	
	hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.	
	All'esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.	
	DIRITTO	
	Il ricorso non può essere accolto.	
	1. Preliminarmente, stante il difetto di procura (non sanato nonostante la	
	segnalazione inviata dalla segreteria della Sezione), va dichiarata	
	l'inammissibilità del ricorso quanto al ricorrente D.S.M.	
	2. Venendo all'esame del merito, la questione proposta dai ricorrenti concerne	
	l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico	
	- pag. 24 di 33 -	

	rivalutato, senza il blocco imposto dall’art. 1, c. 309 della l. 29 dicembre 2022	
	n. 197.	
	In particolare, la menzionata disciplina stabilisce che, per l’anno 2023, la	
	rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta	
	integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte	
	il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata	
	in misura decrescente: 85 per cento per gli assegni pari o inferiori a cinque	
	volte il minimo; 53 per cento per quelli di importo compreso tra cinque e sei	
	volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei	
	e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli rientranti	
	nell’intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per cento per i	
	trattamenti superiori a dieci volte il minimo.	
	2.1 Come ricordato nella parte in fatto, la questione di costituzionalità è stata	
	sollevata, ed affrontata dalla Corte costituzionale, con riferimento agli articoli	
	36 e 38 della Costituzione.	
	In particolare, con la sentenza n. 19/2025, il Giudice delle leggi ha respinto le	
	doglianze, sollevate dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la	
	Toscana, richiamando la precedente sentenza n. 234/2020 per significare	
	come il meccanismo di raffreddamento introdotto dal legislatore sia “ <i>non</i>	
	<i>manifestamente irragionevole</i> ” e, come tale, espressione della legittima	
	discrezionalità del legislatore.	
	2.2 Tuttavia, come correttamente rilevato dai ricorrenti, la Corte non ha	
	affrontato i profili inerenti al possibile contrasto con l’articolo 53 Cost. (cfr.	
	punto 8.1), profilo su cui la difesa ha espressamente insistito.	
	3. Tali paventati vizi, a parere dello scrivente, sono manifestamente non	
	- pag. 25 di 33 -	

fondati, atteso che il meccanismo di raffreddamento della perequazione non può qualificarsi alla stregua di un tributo.

3.1 Al fine di comprendere tale affermazione, occorre ricordare che gli articoli 23 e 53 della Costituzione riguardano fattispecie differenti e l'articolo 53, in particolare, concerne solo una delle possibili prestazioni patrimoniali imposte (i tributi).

L'articolo 23, invero, rimanda ad una categoria più ampia rispetto a quella dei tributi, comprendendo anche, ad esempio, le prestazioni con funzione indennitaria o sanzionatoria.

La distinzione emerge chiaramente dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 290 del 28.7.1987 laddove, dopo aver ricordato *“che l'art. 23 Cost. consente l'imposizione di prestazioni, “personali o patrimoniali”, sempre che siano previste dalla legge”*, si afferma che *“la congiunta previsione attuale spiega, poi, la mancanza di inserzione nella nostra Carta fondamentale della specifica garanzia (concernente i tributi) della riserva di legge...La formula, che unifica nella previsione i due tipi di prestazioni “imposte”, conserva a ciascuna di esse la sua autonomia e dà base alla configurazione – alla stregua di un sicuro orientamento anche dottrinale – della categoria delle prestazioni (abblative) “personali” come comprensiva degli obblighi coattivi di fare, riferibili ad attività ed a servizi, anche gestiti da imprese”*.

3.2 Assunta la distinzione tra prestazioni patrimoniali e tributi, che delle prime sono una *species*, secondo la Corte costituzionale le norme dirette a limitare la rivalutazione delle pensioni non avrebbero natura tributaria e ciò atteso che *“quando viene devoluto a un circuito di solidarietà interna al*

sistema previdenziale, il prelievo sul trattamento pensionistico resta infatti inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost.” (Corte costituzionale, sentenza n. 234/2020).

3.3 Questa affermazione, poi ripresa dalla giurisprudenza contabile, invero non convince del tutto in linea teorica, risultando apodittica e priva di dimostrazione.

In sostanza, per il Giudice delle leggi, la circostanza che la misura di limitazione della perequazione destini i conseguenti risparmi di spesa a finanziare misure relative ad interventi di previdenza sociale, ne determinerebbe il carattere solidaristico e, di converso, ne escluderebbe la natura tributaria.

Si tratta di un'affermazione difficile da comprendere (e in disparte il riferimento, contenuto nella stessa sentenza n. 234/2020, all'obiettivo dell'equilibrio generale di bilancio che pare, oggettivamente, stridere con l'affermata natura endo-previdenziale dell'intervento), e ciò considerato che la stessa Corte costituzionale ricorda che *“è concordemente riconosciuto, infatti che i proventi delle imposte possono essere destinati dal legislatore alla copertura, tanto delle spese generali, quanto di quelle relative al costo dei particolari servizi anche quando per questi siano previste delle tasse che non diano un gettito sufficiente; correlativamente, nulla esclude che una parte del provento di una tassa, utilizzato per esigenze di carattere generale”* (sent. n. 128/1966).

3.4 Ora, tenendo conto che le imposte rientrano certamente nel *genus* dei tributi, appare difficile affermare che la finalità del supposto “prelievo” (perché così viene definito nella sentenza n. 234/2020) sia tale da escluderne la figura di tributo, con un’immotivata e semplificatoria adesione alla teoria causale dei tributi.

Invero, ciò che caratterizza un tributo è solo la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale essa sia (il contributo unificato è pacificamente considerato un tributo, seppure destinato a finanziarie esclusivamente i servizi giudiziari; cfr. Corte cost. sent. n. 73/2005).

D’altra parte, la stessa giurisprudenza costituzionale, pur ancorandosi all’affermazione che il contributo previdenziale (definizione che, invero, dovrebbe avere un perimetro giuridico molto preciso) non costituisce un tributo (sent. n. 178/2000 e precedenti ivi citati), e che andrebbe invece ricondotto al novero delle prestazioni patrimoniali di cui all’articolo 23 Cost. (su questa base, la Corte dichiarava inammissibile, in relazione all’articolo 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale del prelievo c.d. “contributo di solidarietà” di cui all’articolo 37 legge 488/99; cfr. Corte cost. ordinanza n. 22/2003), con la sentenza n. 116/2013 dichiarava l’illegittimità costituzionale del (analogo) contributo di perequazione di cui all’articolo 18, comma 22-bis, d.l. n. 98/2011.

In particolare, in quest’ultima pronuncia la Corte affermava che “*il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul*

trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici...con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare”.

3.5 In sostanza, il medesimo “prelievo” viene definito come tributo o meno a seconda della destinazione finalistica delle risorse, come se il bilancio dell’Inps fosse impermeabile rispetto al bilancio statale (affermazione contenuta nella citata sentenza n. 234/2020), quando, in realtà, le entrate dell’Istituto sono costituite anche dai trasferimenti correnti operati dallo Stato e, di converso, il positivo andamento della spesa pensionistica si riflette sul bilancio statale, sui relativi saldi e, come conseguenza, sulle altre spese finanziabili.

D’altra parte, nella sentenza n. 70/2015 si legge espressamente che “*La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 219 e n. 154 del 2014) ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese”.*

Il riferimento corretto, per l’appunto, è al finanziamento di spese pubbliche genericamente intese.

3.6 Da quanto esposto emerge, quindi, la posizione oscillante assunta dalla giurisprudenza costituzionale nella definizione del perimetro della nozione di tributo e, a parere dello scrivente, la debolezza dell’esclusione della natura di prelievo tributario argomentata sulla base della destinazione dei conseguenti

risparmi di spesa.

4. Invero, ritiene lo scrivente che la questione sia decisamente più semplice e che la norma del comma 309 non integri un tributo per la sua stessa natura, per le modalità con cui è costruita.

Essa, infatti, non contiene alcun prelievo, limitandosi a rimodulare la rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

Tale affermazione emerge in modo granitico dalla stessa giurisprudenza costituzionale laddove descrive il meccanismo di funzionamento della perequazione ed emerge, senza tema di smentite, dalla lettura della sentenza n. 234/2020.

4.1 Com'è noto, *“la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica”* (Corte cost. n. 70/2015, n. 234/2020 e n. 19/2025) che, nel vaglio di legittimità, incontra un triplice limite di ragionevolezza: rispetto dell'eguaglianza sostanziale, motivazione economico finanziaria dell'intervento e temporaneità dell'intervento stesso.

All'interno di tale perimetro, tuttavia, sussiste piena discrezionalità del legislatore: *“la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario”* (sent. n. 70/2015), non sussistendo *“un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza”* (sent. n. 19/2025 e precedenti ivi citati).

Da queste parole emerge chiaramente come il blocco della rivalutazione non possa considerarsi un prelievo tributario.

Non si tratta, infatti, di un prelievo inteso come decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico quanto, invece, della modulazione della rivalutazione da riconoscere ai diversi trattamenti pensionistici.

Proprio laddove le argomentazioni della Corte escludono la non irragionevolezza della riduzione della perequazione ai sensi degli articoli 36 e 38, esse impongono l'esclusione della natura di prelievo forzoso, trattandosi, invero, della scelta legislativa di determinare il *quantum* di rivalutazione spettante.

4.2 La prospettazione di parte ricorrente, invero, parte dall'erroneo assunto che la prestazione pensionistica spettante sia quella cristallizzata con l'applicazione della piena rivalutazione monetaria.

Tuttavia, se è vero che l'articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 503/1992, ha introdotto la moderna perequazione automatica delle pensioni agganciandola all'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, è altrettanto vero che la stessa norma, attraverso il rinvio ai "*criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41*", ha previsto una graduazione nel riconoscimento della rivalutazione (la percentuale di aumento veniva parametrata all'entità del trattamento pensionistico, con possibile rideterminazione annuale con decreto interministeriale).

Ciò significa, in altri termini, che lo stesso meccanismo normativo ha in sé l'idea della graduazione e, conseguentemente, non può ritenersi che il trattamento pensionistico costituisca un diritto quesito nel *quantum* rivalutato.

	Ciò che è un diritto quesito è il trattamento pensionistico base, non l’importo	
	della rivalutazione: quest’ultima, invero, è rimessa alla ragionevole	
	discrezionalità del legislatore.	
	Da ciò consegue, pertanto, che la riduzione della rivalutazione non può	
	considerarsi alla stregua di un prelievo.	
	Pur condividendo le argomentazioni di parte ricorrente in ordine agli effetti	
	non lineari della scelta legislativa (molto più equo, infatti, risulterebbe un	
	sistema “a scaglioni”), cionondimeno questa non può considerarsi alla stregua	
	di una prestazione tributaria valutabile sulla base dei relativi parametri	
	costituzionali.	
	5. Inammissibili, da ultimo, le doglianze relative alla violazione della Carta	
	dei diritti fondamentali dell'Unione europea atteso che la parte non ha in alcun	
	modo argomentato l’assunta non manifesta infondatezza del rilievo.	
	6. Spese compensate attesa la complessità delle questioni affrontate.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica,	
	Dichiara il ricorso inammissibile quanto a D.S.M.	
	Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.	
	Così deciso in Torino, il 25 febbraio 2025.	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 03/03/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	- pag. 32 di 33 -	

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, data della firma digitale

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettono le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 03/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente